

CAMERA DEI DEPUTATI N. 530

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COLONI, AGRUSTI, BERTOLI, TESINI,
CASATI, REBULLA, BIANCHINI**

Presentata il 2 luglio 1987

Riordinamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta, riguarda uno dei più prestigiosi enti pubblici italiani di ricerca scientifica.

L'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste, infatti, ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di ente di diritto pubblico mediante la legge 11 febbraio 1958, n. 73, ma le sue origini risalgono al lontano 1750 quando a Trieste sorse con compiti di assistenza alla navigazione « l'Osservatorio marittimo ». Con l'annessione della Venezia Giulia all'Italia nel 1918, l'istituto venne preso in consegna dal Comitato talassografico italiano continuando a svolgere la propria attività scientifica in prevalenza nel settore marino.

Successivamente nel 1949 il governo militare alleato decideva con propria or-

dinanza la separazione del settore « sismico » dall'Istituto talassografico denominandolo « Osservatorio geofisico » da cui prese definitiva consistenza e legittimazione l'attuale ente.

L'attività esplicata negli ultimi venti anni si è svolta principalmente nei settori della geofisica applicata, con studi, ricerche e servizi rivolti alla esigenza dell'industria pubblica italiana in settori vitali per l'economia del Paese quali la ricerca di nuove fonti di energia e materie prime, nonché studi sulla oceanografia fisica in rapporto a complessi problemi ambientali e ingegneristici.

L'ente ha sviluppato intensi rapporti di collaborazione con le maggiori industrie italiane che operano in settori nei quali l'indagine geofisica è essenziale quali: l'ENI, Montedison, ENEL, oltre a

fornire servizi e consulenze a organi pubblici dello Stato e delle regioni. Nel suo genere questo ente è l'unica struttura pubblica italiana in grado di assicurare al Paese essenziali servizi e conoscenze scientifiche, sia sul piano generale che ai fini di una collaborazione da assicurare ad importanti settori produttivi. Un esempio significativo ma non l'unico, è il fatto che in questo periodo operino sul territorio nazionale ben 14 gruppi di prospezione geofisica per conto dell'AGIP intenti a verificare l'esistenza di giacimenti di idrocarburi dei quali due soltanto italiani e per l'appunto forniti da questo ente che opera con tecnologie d'avanguardia alla pari con i maggiori enti e società internazionali.

Le necessità del Paese in questo settore, sono ben più ampie di quanto possa fornire l'ente mediante le sue strutture. Infatti, a fronte di una sempre maggiore esigenza di sviluppare le indagini geofisiche da applicare a vari comparti industriali, ingegneristici e in genere per la difesa del suolo, l'Italia è ai margini fra i paesi industrializzati, nel disporre di valide strutture scientifiche di supporto alle indagini geofisiche.

Posto in grado di operare efficacemente, l'ente in questione potrebbe recuperare una buona quota delle centinaia di miliardi di fatturato ora acquisite da gruppi stranieri; ciò comporterebbe ricadute positive nei campi dell'informatica e delle tecnologie elettroniche, come del resto è già accaduto in altri paesi europei (Francia, Germania, Norvegia, Inghilterra).

Da queste esigenze di disporre di una valida struttura pubblica nazionale nel settore della geofisica applicata, nasce la presente proposta di legge che intende adeguare le carenze legislative di un ente che nell'ambito della politica mineraria e energetica (idrocarburi) italiana può essere punto di riferimento essenziale per le nostre industrie ed evitare così la dipendenza da compagnie straniere in un settore strategico rilevante per l'economia nazionale.

La presente iniziativa che trae spunto dall'analoga riforma varata dal Parlamento nei confronti di un'altra prestigiosa istituzione scientifica nazionale operante nel campo dell'energia alternativa (ENEA), ha lo scopo di pervenire ad un riordino dell'ente, che in concreto sia atto ad individuare un suo proprio ruolo e la sua area operativa che, pur mantenendo ben salde le strutture e i collegamenti con il settore pubblico della ricerca, tenga in considerazione le nuove esigenze manifestatesi a causa della sua più ampia operatività nel settore industriale riguardante le ricerche e l'esplorazione geofisica in mare e in terra. Va rilevato, infatti, che la ristrutturazione proposta attraverso il disegno di legge, pur ponendosi senza soluzione di continuità rispetto alla precedente normativa, offre all'ente, per mezzo di meccanismi più conformi alle esigenze di dinamismo gestionale, la possibilità di affrontare il mercato nazionale ed internazionale dei servizi geofisici su di un piano di parità e di sana concorrenza operativa.

In sintesi, le linee del riordino sono costituite essenzialmente da:

l'esclusione dell'ente dalla normativa della legge 20 marzo 1975, n. 70, elemento inidoneo per lo sviluppo di attività caratterizzate da modalità di tipo industriale o svolte in regime di concorrenza con aziende private;

un'accentuazione delle attività finalizzate alla promozione di studi e ricerche pure ed applicate nel campo delle discipline geofisiche ed ambientali volte ai settori produttivi in genere;

un potenziamento dell'attività di ricerca volta all'individuazione di risorse minerarie ed energetiche;

un ampliamento degli studi e delle ricerche volti alle conoscenze dell'ambiente marino, della sua dinamica e della sua interazione con l'atmosfera e litosfera.

Per quanto attiene all'adeguamento istituzionale dell'ente in rapporto ai compiti assegnati e alle nuove esigenze opera-

tive, la presente proposta di legge si propone i seguenti obiettivi:

l'aggiornamento delle definizioni dei compiti di istituto e il ruolo dell'ente nel settore delle risorse minerarie, delle fonti energetiche e dello studio dell'ambiente;

la possibilità di instaurare con industrie nazionali ed estere rapporti a struttura convenzionale, quali consorzi o altri organismi societari, con lo scopo di sviluppare le ricerche pure ed applicate nel campo delle discipline geofisiche ed ambientali;

l'adozione di un rapporto di lavoro conforme ed uno schema contrattuale di diritto privato, omogeneo al contesto produttivo entro il quale si sviluppano le attività dell'ente;

un adeguato sostegno finanziario su base pluriennale in grado di assicurare una programmazione delle attività di ricerca e studio, oltre ad un indispensabile ammodernamento delle attrezzature di ricerca.

Onorevoli colleghi, l'urgenza di un positivo esame da parte della Camera di questa proposta di legge è confermata dalla allocazione con la legge finanziaria di apposito stanziamento a fondo globale nonché di un avvio al riordinamento dell'Ente avvenuto con la legge 29 gennaio 1986, n. 26.

Per tutti questi motivi ci onoriamo di sottoporla all'attenzione dei colleghi, dopo averla presentata nella IX legislatura.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste, di cui alla legge 11 febbraio 1958, n. 73, modificata dalla legge 31 ottobre 1965, n. 1243, è riordinato secondo le norme della presente legge ed assume la denominazione di « Ente nazionale per le ricerche di oceanografia, geofisica della litosfera e sismologia (OGS) » con sede a Trieste, ed è escluso dalla applicazione della legge 20 marzo 1975, n. 70.

2. In tutte le vigenti disposizioni normative alle parole « Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste » sono sostituite le parole « Ente nazionale per le ricerche di oceanografia, geofisica della litosfera e sismologia (OGS) ».

3. L'ente ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

ART. 2.

1. L'OGS ha il compito, nel quadro della politica nazionale nel settore, di promuovere ed eseguire, anche in collaborazione con altri enti interessati, studi e ricerche rivolti alla conoscenza della terra e delle sue risorse, ed in particolare:

a) effettua e promuove studi e ricerche nel campo delle discipline geofisiche ed ambientali, con speciale riguardo allo sviluppo delle metodologie applicative ed interpretative rivolte ai settori produttivi in genere;

b) effettua studi e ricerche rivolti all'individuazione ed alla valutazione di risorse minerarie e di fonti energetiche, in terra ed in mare, in Italia ed all'estero:

c) effettua studi e ricerche rivolti alla conoscenza dell'ambiente marino, della sua dinamica e delle sue interazioni con l'atmosfera e con la litosfera;

d) effettua studi e ricerche rivolti alla conoscenza di sismicità locali nonché all'analisi di fenomeni geodinamici ed idrodinamici influenti sull'ambiente;

e) effettua studi e ricerche rivolti allo sviluppo delle tecnologie di acquisizione, trattamento ed archiviazione dati e delle nuove tecnologie di interpretazione applicate allo sfruttamento delle risorse terrestri ed alla migliore utilizzazione del territorio;

f) concorre alla formazione di personale scientifico e tecnico nei campi di sua competenza;

g) collabora sul piano scientifico e tecnologico con enti nazionali, internazionali ed esteri che operano nei settori di sua competenza;

h) fornisce pareri e consulenze ed esegue istruttorie tecniche per conto delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali sui problemi connessi con le ricerche nei campi di sua competenza;

i) cura pubblicazioni nel campo della geofisica e della oceanografia a scopo scientifico, pratico e didattico.

ART. 3.

1. L'OGS ai fini dell'espletamento delle attività di cui all'articolo 2:

a) può stipulare convenzioni e contratti di studio, ricerca e servizi con l'università, altri enti pubblici e privati, nazionali, internazionali ed esteri;

b) può stipulare con le industrie nazionali contratti di collaborazione e può mettere a disposizione delle industrie stesse, competenze, conoscenze, licenze su brevetti e mezzi strumentali;

c) può promuovere la costituzione di consorzi anche in forma societaria, di imprese, anche internazionali o straniere, che abbiano come scopo lo sviluppo delle ricerche e prospezioni geofisiche, previa autorizzazione del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

2. La quota di partecipazione nelle società di cui alla lettera c) può essere di maggioranza; le quote di partecipazione in società nazionali debbono essere rappresentate da conferimento di brevetti, conoscenze, attrezzature, impianti o infrastrutture, nonché da competenze.

Art. 4.

1. Su proposta dell'OGS il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica, nel rispetto delle direttive del medesimo e per l'approvazione, il programma quinquennale di attività dell'ente con previsioni di finanziamento per l'intero periodo, che viene portato a conoscenza del Parlamento.

2. Tre mesi prima della scadenza del quinquennio il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del consiglio di amministrazione dell'ente, presenta al Parlamento il piano del successivo quinquennio.

3. Entro i primi tre mesi successivi all'approvazione del piano quinquennale da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica presenta al Parlamento, insieme ad una relazione illustrativa del programma e dei risultati conseguiti nel quinquennio precedente, il disegno di legge per la diretta provvista a favore dell'ente dei necessari mezzi finanziari nei limiti delle

risorse considerate dal bilancio annuale e poliennale dello Stato. Nel mese di ottobre di ciascun anno, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica riferisce al Parlamento in ordine allo stato di realizzazione del programma.

4. Il programma è soggetto, occorrendo, a revisione con l'osservanza delle stesse modalità.

ART. 5.

1. Sono organi dell'ente:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) la giunta esecutiva;
- d) il collegio dei revisori.

ART. 6.

1. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

2. Dura in carica cinque anni e può essere confermato solo per un secondo quinquennio.

3. La carica di presidente è incompatibile con la qualità di amministratore o dipendente di enti pubblici economici o di componente degli organi di amministrazione di società commerciali.

4. Il presidente decade dalla carica qualora entro sessanta giorni dalla comunicazione non sia cessata la situazione di incompatibilità.

5. Al professore universitario che sia nominato presidente si applica quanto previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

6. Il dipendente dello Stato o di enti pubblici non economici che sia nominato presidente viene collocato in aspettativa.

ART. 7.

1. Il presidente:

a) ha la rappresentanza legale dell'ente;

b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;

c) convoca e presiede la giunta esecutiva, predisponendo l'ordine del giorno, sentito il direttore generale;

d) sovrintende all'andamento generale dell'ente;

e) presenta al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo ed entro il 30 aprile di ogni anno una relazione sull'attività svolta dall'ente nell'anno precedente, approvata dal consiglio di amministrazione.

ART. 8.

1. Il consiglio di amministrazione è composto:

a) dal presidente;

b) da quattro membri designati rispettivamente dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, dal Ministro della pubblica istruzione, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministro del tesoro;

c) da un membro designato dalla regione Friuli-Venezia Giulia,

d) da tre membri dei quali due esperti di scienze geofisiche e delle sue applicazioni e uno di tecnica industriale e di gestione aziendale;

e) da due rappresentanti del personale dell'ente eletti dai dipendenti di ruolo dell'organico dell'ente.

2. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, e durano in carica cinque anni.

3. Il consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il vice presidente per la durata di un quinquennio. Il vice presidente, oltre a svolgere i compiti delegatigli dal presidente, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

4. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno tre membri del consiglio stesso.

5. Il consiglio delibera a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza di due terzi dei componenti compreso il presidente o chi ne fa le veci.

ART. 9.

1. Il consiglio di amministrazione:

a) formula i programmi di attività annuali ed i piani quinquennali dell'ente, da trasmettere al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

b) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, nonché il conto consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, corredato dalla relazione illustrativa dei risultati conseguiti e dello stato di avanzamento delle attività;

c) delibera sugli affari contemplati all'articolo 3;

d) delibera i regolamenti di amministrazione e contabilità;

e) elegge i componenti della giunta esecutiva;

f) delibera in ordine ai regolamenti ed ai contratti concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale;

g) delibera in materia di assunzioni di personale e del suo inquadramento ed in materia di nomine dei dirigenti nonché sul conferimento di incarichi e contratti di consulenza;

h) delibera in ordine ad eventuali deleghe alla giunta esecutiva;

i) delibera in ordine ad eventuali deleghe, con le occorrenti limitazioni, al presidente, al direttore generale, o ai direttori di unità operative circa l'assunzione di impegni di spesa, l'indizione e aggiudicazione di gare, la stipula di contratti e l'emissione di ordinativi di fornitura;

l) assume il direttore generale, su proposta del presidente, mediante contratto a termine della durata di cinque anni, rinnovabile.

2. Il consiglio di amministrazione esercita ogni altra attribuzione che non sia, ai sensi della presente legge, demandata espressamente ad altri organi dell'ente.

3. Le delibere relative ai programmi pluriennali dell'ente ed alle eventuali revisioni annuali vengono trasmesse al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica che le sottopone al Comitato interministeriale per la programmazione economica per l'approvazione di cui all'articolo 4.

4. Le delibere dell'ente, eccettuate quelle relative alle lettere *b)*, *d)* e *f)*, del comma 1, non sono soggette all'approvazione dell'autorità di vigilanza.

5. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Ministro del tesoro, entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle delibere di cui alle lettere *b)*, *d)* e *f)*, del comma 1, le approva o le restituisce all'ente con motivati rilievi per il riesame da parte del consiglio di amministrazione.

6. Per i rilievi riguardanti vizi di legittimità devono essere espressamente indicate le norme che si ritengono violate

anche con riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

7. I rilievi sono comunicati, per conoscenza, al presidente dell'organo interno di controllo dell'ente.

8. Trascorso il termine di sessanta giorni la delibera non restituita diventa esecutiva.

ART. 10.

1. La giunta esecutiva è composta dal presidente dell'ente, che la presiede, dal vice presidente e da tre membri eletti dal consiglio di amministrazione nel proprio seno.

2. La giunta esecutiva ha il compito di:

a) preparare l'ordine del giorno delle riunioni consiliari e la documentazione necessaria;

b) sostituire il consiglio di amministrazione in caso di urgenza, adottando i provvedimenti necessari che devono essere sottoposti al consiglio per la ratifica alla prima successiva riunione dello stesso;

c) esplicitare le altre funzioni che le siano delegate dal consiglio di amministrazione.

ART. 11.

1. Il controllo sulla gestione dell'OGS è demandato ad un collegio di revisori composto:

a) da un revisore effettivo ed uno supplente, designati dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

b) da un revisore effettivo ed uno supplente, designati dal Ministro del tesoro tra i funzionari della ragioneria generale dello Stato;

c) da un revisore effettivo designato dal presidente della Corte dei conti tra i consiglieri della Corte stessa.

ART. 12.

1. Con decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Ministro del tesoro, sono fissati gli emolumenti dei componenti del consiglio di amministrazione, compreso il presidente, della giunta esecutiva e del collegio dei revisori.

ART. 13.

1. Il patrimonio dell'OGS è costituito dai beni mobili ed immobili di sua proprietà.

2. All'OGS è confermato l'uso perpetuo degli immobili dello Stato, con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1958, n. 73.

ART. 14.

1. L'OGS provvede all'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 2 della presente legge con i mezzi derivanti dal proprio patrimonio, da contributi ordinari e straordinari a carico dello Stato, dai proventi delle proprie attività, da contributi e donazioni da parte di enti pubblici e privati e da ogni altra eventuale entrata.

2. Per il quinquennio 1987-1991 è autorizzata la spesa di lire 26.000 milioni, quale contributo statale ordinario, ripartita in ragione di:

a) lire 4.000 milioni per l'esercizio finanziario 1987;

b) lire 5.000 milioni per l'esercizio finanziario 1988;

c) lire 5.000 milioni per l'esercizio finanziario 1989:

d) lire 6.000 milioni per l'esercizio finanziario 1990;

e) lire 6.000 milioni per l'esercizio finanziario 1991.

3. Il contributo è versato all'inizio di ogni anno finanziario. La somma stanziata ed eventualmente non impegnata nell'esercizio per il quale è prevista, è portata in aumento alle disponibilità degli esercizi successivi entro i limiti del piano pluriennale cui si riferisce.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nel triennio 1987-1989, determinato in ragione di lire 4.000 milioni nell'anno 1987, di lire 5.000 milioni nell'anno 1988 e di lire 5.000 milioni nell'anno 1989, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro « tabella B », alla voce « Riordinamento dell'Osservatorio geofisico di Trieste ».

ART. 15.

1. Il trattamento giuridico ed economico del personale dell'OGS è regolato sulla base di un contratto collettivo di lavoro di durata triennale, da stipularsi con le organizzazioni sindacali del personale dell'ente maggiormente rappresentative.

2. Alla contrattazione, oltre alla delegazione dell'ente e delle organizzazioni sindacali, partecipano osservatori del Ministero per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e del Ministero del tesoro.

3. Il rapporto d'impiego o di lavoro alle dipendenze dell'OGS è incompatibile con qualsiasi altro impiego privato o pubblico e con l'esercizio di qualunque professione o industria.

4. I dipendenti non possono ricoprire cariche di consiglieri di amministrazione, di liquidatori o di sindaci di società od altri enti di qualsiasi natura, salvo che ciò sia ritenuto necessario nell'interesse

dell'OGS, previa delibera del consiglio di amministrazione, soggetta ad approvazione del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

ART. 16.

1. Il personale dell'OGS può essere, col suo consenso, comandato a prestare servizio presso amministrazioni pubbliche, università italiane o straniere, organizzazioni internazionali o comunitarie, centri, istituti o laboratori nazionali, internazionali o stranieri, o altri organismi di ricerca o unità di ricerca di aziende industriali. Qualora il comando sia disposto su richiesta dell'amministrazione di destinazione, il trattamento economico è interamente a carico dell'amministrazione medesima.

ART. 17.

1. Il direttore generale:

a) partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva, ove costituita, con facoltà di iniziativa e proposta;

b) predispone lo schema del bilancio preventivo e del conto consuntivo da sottoporre al consiglio di amministrazione;

c) sovrintende al funzionamento dell'ente e ne è responsabile nei confronti del consiglio di amministrazione;

d) esercita ogni altro compito inerente alla gestione dell'ente che gli sia attribuito dal consiglio di amministrazione e che non sia riservato ad altro organo.

2. Il trattamento economico del direttore generale è stabilito dal consiglio di amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione del Ministro per il

coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

ART. 18.

1. Fino all'entrata in vigore del primo contratto collettivo, il rapporto di lavoro del personale dell'OGS è regolato dalla disciplina di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di amministrazione e contabilità di cui alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 9, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per l'amministrazione e la contabilità dell'OGS si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.